Sezione del lavoro - Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona

telefono fax e-mail 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione dell'economia Sezione del lavoro

Febbraio 2015

Promemoria relativo alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) per i servizi d'assistenza e cura a domicilio

Con il presente foglio informativo si vuole attirare l'attenzione delle imprese attive nell'ambito dell'assistenza e cura a domicilio sull'obbligo di rispettare le norme della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) con relativa Ordinanza (OC) e disporre - quando necessario - dell'autorizzazione d'esercizio, in relazione a determinati servizi da loro forniti. Le informazioni che seguono hanno un carattere generale ed orientativo, in caso di dubbio si invitano le imprese a rivolgersi all'indirizzo summenzionato.

1. I servizi sottoposti alla LC e le loro caratteristiche

Di regola, i servizi di assistenza forniti nella e per l'economia domestica del beneficiario (impresa acquisitrice) tramite un dipendente dell'impresa attiva nel settore (prestatore), costituiscono una fornitura di personale a prestito e sono di conseguenza sottoposti alla LC (art. 12 segg.).

Corrisponde infatti all'ordinaria esperienza di vita che le persone o i loro famigliari, che ricorrono ai servizi d'assistenza nell'economia domestica, diano anche delle istruzioni in merito a queste semplici prestazioni che loro stessi sono o erano una volta in grado di eseguire personalmente. In questo senso, gli interessati non sono dei beneficiari passivi, ma devono avere la possibilità di manifestare i loro bisogni durante la prestazione dei servizi e di soddisfarli mediante direttive da impartire direttamente al personale curante, senza dover interpellare l'impresa d'assistenza. Trattasi in particolare di attività quali pulizia, stiro, preparazione pasti, cura animali, giardinaggio, fare gli acquisti, accompagnamento del beneficiario in passeggiata, presso il medico/autorità ecc.

In un simile contesto occorre quindi riconoscere che l'impresa d'assistenza a domicilio cede al beneficiario una parte essenziale del diritto di impartire istruzione al lavoratore, fatto che costituisce l'elemento caratteristico della fornitura di personale a prestito ai sensi della LC (art. 26 cvp. 1 OC).

L'integrazione personale, organizzativa e temporale del dipendente nell'economia domestica privata costituisce un ulteriore elemento caratteristico della fornitura di personale a prestito (art. 26 cpv. 2 lett. a OC).

Caratteristica della fornitura di personale a prestito è inoltre la circostanza che, di regola, il beneficiario del servizio fornisce il materiale e gli apparecchi domestici necessari allo svolgimento dell'attività (art. 26 cpv. 2 lett. b OC).

È importante precisare che un rapporto di fornitura di personale a prestito può sussistere indipendentemente dalla durata/frequenza della missione effettuata nell'economia domestica (giornate lavorative intere, alcune ore settimanali ecc.) e dal fatto che i servizi in questione vengano offerti dall'impresa quale attività accessoria.

2. Servizi forniti in base a prescrizioni mediche

Non sono considerati fornitura di personale a prestito i servizi di natura medica rimborsabili in base alla LAMal, che necessitano di conoscenze specialistiche e di un'autorizzazione d'esercizio da parte dell'autorità sanitaria cantonale e vengono forniti, di regola, dietro prescrizione medica.



Costituiscono invece una fornitura di personale a prestito, anche se forniti dietro prescrizione medica, i servizi semplici di cui sopra, quali ad. es. la preparazione di pasti, pulizia e simile.

È importante precisare che i servizi forniti possono essere considerati fornitura di persone a prestito indipendentemente dal fatto che l'impresa disponga di un'autorizzazione d'esercizio nell'ambito Spitex.

3. Obblighi dell'impresa d'assistenza a domicilio in caso di fornitura di personale a prestito

Ogni impresa che presta servizi considerati fornitura di personale a prestito deve tenere conto dell'obbligo di regolare determinati punti mediante contratto scritto con il lavoratore (art. 19 cpv. 1 LC) e l'impresa acquisitrice (art. 22 LC), dei termini speciali di disdetta in caso di lavoro temporaneo (art.19 cpv. 4 LC), come pure - a seconda dei casi - dell'applicabilità delle disposizioni relative al salario e la durata del lavoro previste dai contratti collettivi d'obbligatorietà generale o dai contratti normali di lavoro.

Per quanto riguarda il settore specifico si vedano in particolare il contratto normale di lavoro per il personale domestico emanato dalla Confederazione, che prevede un salario minimo vincolante ed il contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale; consultabili sul sito www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro rubrica contratti di lavoro.

4. Obbligo d'autorizzazione d'esercizio per la fornitura di personale a prestito

L'impresa che realizza mediante l'attività di fornitura di personale a prestito una cifra d'affari annua di almeno CHF 100'000.-- è tenuta a chiedere un'autorizzazione all'autorità cantonale preposta (artt. 12 cpv. 1 LC, 29 cpv. 1 OC). Deve altresì domandare un'autorizzazione l'impresa che conclude più di 10 contratti di fornitura di prestito nello spazio di dodici mesi con l'intenzione di conseguire un profitto (art. 29 cpv. 1 e 2 OC). L'impresa che fornisce le prestazioni di servizio di stranieri reclutati all'estero a imprese (famiglie) svizzere deve essere in possesso, oltre che dell'autorizzazione cantonale (che abilita ad esercitare in tutta la Svizzera) di un'autorizzazione federale rilasciata dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO (art. 12 cpv. 2 LC).

Ulteriori informazioni sul tema del prestito del personale sono disponibili consultando le pagine internet www.ti.ch/lavoro (rubrica collocamento agenzie di collocamento) o www.area-lavoro.ch (rubrica pubblicazioni - collocamento privato).

Il formulario per la presentazione di una domanda d'autorizzazione può essere scaricato dal sito www.ti.ch/lavoro oppure richiesto alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico (dfe-ug@ti.ch).